

## Lettera per il Cliente 30 novembre 2020

### **OGGETTO:**

- Dichiarazioni e acconti, mini- proroga al 10 dicembre;
- Versamento acconti Irap 2020: nuovi chiarimenti dall’Agenzia

### **Dichiarazioni e acconti, mini- proroga al 10 dicembre**

#### **Cosa slitta al 10 dicembre**

Il termine del 30 novembre per il versamento degli acconti dovuti dagli «operatori economici» sarà differito al 10 dicembre. Si tratta della seconda o unica rata di acconto 2020 delle imposte sui redditi (Irpef/Ires), dell’Irap (per la quale è stata previsto un ampio esonero del saldo 2019 e del primo acconto 2020) e delle sostitutive (come, ad esempio, quella dovuta dalle partite Iva nel regime dei minimi e dei forfettari). La menzione «operatori economici» lascia intendere che dovrebbero essere esclusi dal rinvio le persone fisiche senza partita Iva, che ad esempio devono versare la cedolare secca.

Allo stesso tempo ci saranno 10 giorni in più per la trasmissione telematica dei modelli Redditi e Irap. La scadenza sarà portata al 10 dicembre, allineandola così a quella del modello 770 il cui termine era stato già differito dal primo decreto Ristori.

#### **La possibilità di sospensione fino al 30 aprile 2021**

Come anticipato, il comunicato del Mef conferma le anticipazioni diffuse dal Sole 24 Ore di una possibilità più ampia di rinvio del versamento del secondo acconto fino al 30 aprile 2021.

- **Soggetti non interessati dagli Isa fino a 50 milioni di ricavi o compensi.** Il decreto Ristori-quater, infatti, prevederà «una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli Isa, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019».
- **Soggetti non interessati dagli Isa nelle zone rosse.** Ancora il comunicato del Mef ricorda che «analoga proroga al 30 aprile 2021 sarà prevista, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti non interessati dagli Isa che operano nei settori economici individuati nei due allegati al decreto legge Ristori-bis e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni».
- **Isa e forfettari.** Per i soggetti che applicano gli Isa o per i quali sono stati previsti (come i forfettari che non sono obbligati a compilarli) e che si trovano nelle condizioni richieste (calo del fatturato o dei corrispettivi del 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019), resta ferma la proroga al 30 aprile 2021 già prevista dal decreto Agosto e dal decreto Ristori-bis.

## Versamento acconti Irap 2020: nuovi chiarimenti dall'Agenzia

In vista della ripresa dei versamenti, con la circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020, l'Agenzia, su *input* di alcune categorie di operatori interessati, fornisce specifiche indicazioni pratiche (con tabelle ed esempi di calcolo) su come determinare l'Irap da versare a saldo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, qualora il saldo Irap per il 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto "dovuta" per lo stesso periodo d'imposta, sulla possibilità di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso ovvero azzerare la differenza a credito.

Inoltre, nella stessa circolare, sposta l'attenzione sull'ambito applicativo applicativo del DL "Liquidità", che, in deroga alle previsioni ordinarie, stabilisce, solo per il periodo d'imposta 2020, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto di Irpef, Ires e Irap, se il versamento non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso.

### Saldo Irap 2020 senza la prima rata d'acconto: il calcolo

Con riferimento alla determinazione dell'Irap da versare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, e, in particolare, all'esclusione della prima rata d'acconto, l'Agenzia rimanda alla relazione illustrativa al decreto "Rilancio", la quale spiega che non sono tenuti al versamento della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'Irap dovuta per il 2020, ovvero pari al 50% per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 12-*quinquies* del DL n. 34/2020. L'importo corrispondente alla prima rata dell'acconto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020; pertanto, l'esclusione opera fino a concorrenza dell'importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.

Dopo aver ricordato le regole generali alla base dei due metodi, quindi, chiarisce che il contribuente che sceglie il metodo storico deve versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli Isa) e l'eventuale saldo da calcolare al netto del primo acconto "figurativo" (pari al 40% ovvero al 50% in caso di Isa) e del secondo acconto corrisposto. Se, invece, utilizza il metodo "previsionale", è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli Isa) dell'imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d'imposta 2020 e l'eventuale saldo da determinare al netto del primo acconto "figurativo" e del secondo acconto corrisposto.

Infine, conclude che, in entrambe le ipotesi, il primo acconto "figurativo" da sottrarre non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest'ultimo non sia superiore a quanto effettivamente dovuto. E ciò, perché la norma prevede un meccanismo volto a evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l'acconto (storico o previsionale).

### Quando il saldo è inferiore alla prima rata

In tal caso, il contribuente che applica il metodo "storico" è tenuto a versare per il 2020:

- ♦ il secondo acconto, pari al 60% (50% se applica gli Isa)
- ♦ l'eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto "figurativo" (pari al 40% ovvero al 50% in caso applichi gli Isa) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.

Qualora, invece, il contribuente utilizzi il metodo "previsionale", lo stesso deve versare:

- un secondo acconto pari al 60% (50% se Isa) dell'imposta complessiva presumibilmente dovuta
- l'eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto "figurativo" (pari al 40% ovvero al 50% in caso di Isa) e del secondo acconto effettivamente corrisposto. In entrambi i casi, il primo acconto "figurativo" da sottrarre non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell'Irap dovuta per il 2020, calcolata, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest'ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.

#### **Acconti ridotti senza sanzioni né interessi**

Infine, come anticipato, l'Agenzia fa luce sulla portata dell'ambito applicativo dell'**articolo 20** del DI "Liquidità", che in deroga alle previsioni ordinarie, stabilisce che per i soli acconti relativi al periodo d'imposta 2020 è ammesso il versamento nella misura ridotta dell'80%, senza che il contribuente incorra in alcuna violazione e conseguente irrogazione di sanzioni e interessi.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportarVi nei calcoli e nelle stime da effettuare.

Distinti saluti.

*Rag. Franco Denti*